

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4319

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MANNINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(CARLI)

Adeguamento delle dotazioni organiche  
del Corpo forestale dello Stato

*Presentato il 6 novembre 1989*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato viene aumentato di 1800 unità nell'ambito di un quadriennio.

L'articolato ripropone sostanzialmente analogo provvedimento presentato dal Governo nella scorsa legislatura (atto Camera n. 4425), poi decaduto per la chiusura anticipata della legislatura medesima.

L'iniziativa è fondata sulla impellente necessità di porre il Corpo in grado di

espletare i molteplici servizi affidatigli in settori di interesse fondamentale per la collettività, sia di competenza statale che regionale.

Il Corpo forestale dello Stato svolge, infatti, per conto dello Stato e delle regioni, a norma dell'ordinamento vigente, compiti inerenti all'attuazione delle funzioni di tutela e promozione in materia di boschi e foreste, di vincolo idrogeologico, di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento, di vigilanza e di polizia forestale.

Alle suddette attività istituzionali attribuitegli dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, si sono aggiunte nel corso del tempo le molteplici incombenze affidate dalla legislazione successiva ed in particolare dalla legge 22 maggio 1973, n. 269, in materia di vigilanza sul materiale di propagazione forestale con i relativi controlli funzionali e di qualità; dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, in materia di prevenzione, avvistamento e lotta contro gli incendi boschivi; dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di servizi e compiti di polizia, di ordine pubblico e di pubblico soccorso, ed infine recentemente dal decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, in materia di vigilanza per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari e dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di polizia ecologica con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico e nazionale.

In funzione di tali attribuzioni, il Corpo forestale deve provvedere al governo, all'amministrazione del personale e alla formazione professionale di esso attraverso le scuole allievi guardie e sottufficiali.

Allo stesso è, inoltre, demandata la gestione del patrimonio della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, costituito da oltre 165 riserve in territori naturalistici di cospicuo interesse (isola di Caprera, isola di Montecristo, foreste di Vallombrosa, Camaldoli, Gargano, ecc.) e da tre parchi nazionali (Stelvio, Circeo e Calabria) per un totale di circa 275.000 ettari, nonché delle aree sperimentali scientifiche e didattiche di interesse nazionale di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

A tale mole di compiti non ha fatto, peraltro, riscontro un adeguato ampliamento degli organici ed in specie del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali, a cui spetta il maggior peso delle attività istituzionali, degli interventi contro gli in-

cendi e dei compiti di polizia e di vigilanza nei settori suspecificati.

L'aumento di 900 unità nella qualifica iniziale di allievo guardia forestale, riservato ad operai in cassa integrazione delle regioni Liguria, Piemonte e Lombardia, previsto dall'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, ha sopperito soltanto in parte alle carenze organiche del ruolo, considerata l'età, le prestazioni professionali e la destinazione obbligatoria a sole tre regioni dei nuovi assunti.

In tale situazione il potenziamento dei ruoli del Corpo forestale rappresenta una esigenza irrinunciabile.

In proposito, occorre evidenziare che il Corpo, con la presenza periferica capillare attraverso i comandi di stazione, costituisce una forza di presidio territoriale sia contro gli incendi boschivi, che tanto danno recano al nostro patrimonio silvano, sia di fronte ai fenomeni di delinquenza organizzata su oltre 15 milioni di ettari di terreni montani e collinari, assicurando una presenza di indiscussa importanza, ove si consideri la conoscenza profonda dei luoghi, in collegamento costante con la realtà amministrativa, economica e sociale a livello locale.

La insufficienza della dotazione organica ha determinato purtroppo la chiusura di 115 stazioni forestali, sulle 1.215 esistenti, mentre delle restanti stazioni 150 funzionano con un solo elemento, 642 con due elementi e soltanto 308 di esse sono dotate di tre o più elementi, organico indispensabile per la funzionalità delle stesse.

L'attuale dimensionamento, del tutto insufficiente per l'assolvimento dei compiti istituzionali, non consente neppure di garantire i necessari mezzi di vigilanza e sorveglianza per svolgere i compiti istituzionali di polizia forestale.

Con un organico attuale di 6041 unità, ogni guardia forestale dovrebbe sorvegliare giornalmente oltre 1200 ettari di bosco, con un turno di servizio prescritto di sei ore giornaliere, ed inoltre provvedere agli interventi di pubblico soccorso, per conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a quelli di

ordine pubblico e di pubblica sicurezza, per il Ministero dell'interno, alle attività nei parchi nazionali, nelle riserve naturali, ai servizi generali del Corpo e dello stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A ciò aggiungansi le richieste sempre maggiori di uomini e mezzi da parte delle regioni.

Con l'allegato disegno di legge si prevede, pertanto, all'ampliamento del ruolo sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato di 1800 unità. L'aumento, per ragioni di bilancio ed anche per esigenze tecniche e logistiche della Scuola e per il necessario approntamento dei mezzi e delle strutture in grado di recepire il nuovo personale, è scaglionato in un quadriennio.

La ripartizione delle 1800 unità tra le varie qualifiche, nelle quali si articola il ruolo, è mirata a ricostituire una proporzione più equilibrata dello stesso, come risulta dalla tabella allegata al presente disegno di legge, ovviando in tal modo all'incongruenza introdotta dall'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444, che ha previsto l'aumento di 900 unità soltanto alla qualifica iniziale di allievo guardia senza prevederne lo sviluppo di carriera. In linea con l'avviata omogeneizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia, in detta tabella si provvede anche ad accorpate nel grado di maresciallo gli attuali gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in corrispondenza dell'unica qualifica di sovrintendente principale della Polizia di Stato.

Al fine di consentire la più rapida attuazione dell'ampliamento, il comma 1 dell'articolo 1 autorizza l'Amministrazione, per la copertura dei 400 posti portati in aumento alla data del 1° gennaio 1990, ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988. La copertura dei successivi contingenti avverrà gradualmente in corrispondenza sia ai tempi tecnici necessari per bandire i concorsi ed espletarne le conseguenti procedure, sia alla ricettività della Scuola per la frequenza del prescritto corso di formazione della du-

rata di mesi 5; presso la stessa Scuola si effettuano infatti annualmente anche i corsi per i sottufficiali. Si prevede che i posti d'organico vacanti al 1° gennaio 1990 siano da intendersi disponibili al 31 dicembre 1989 per poter conferire le relative promozioni.

Il comma 2 riguarda l'attivazione di sei distretti forestali, già previsti al quadro D della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Al fine poi di realizzare in ogni regione il necessario coordinamento delle funzioni statali e regionali, si prevede il riconoscimento di funzioni dirigenziali a livello di primo dirigente alle attività attualmente svolte dai coordinatori regionali del Corpo forestale dello Stato.

Si fa presente a tal fine che la Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, ha riaffermato, in ordine all'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni, il carattere autonomo e unitario del Corpo e il più assoluto rispetto della sua organizzazione gerarchica.

L'attribuzione dei posti di dirigenza periferica al Corpo forestale dello Stato si rende in particolare indispensabile ai fini della attuazione della legge-quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93, ed in particolare della contrattazione decentrata; l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, infatti, individua al livello periferico nel funzionario che riveste la qualifica dirigenziale il titolare del potere di negoziazione decentrata per la struttura di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale. A tal scopo, il numero totale di dirigenti superiori e primi dirigenti previsti dalla tabella XI, quadro D, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 viene elevato di 7 unità. Con una diversa ripartizione dei posti di funzione di primo dirigente si assicurano alle funzioni dirigenziali periferiche del Corpo forestale dello Stato complessivamente 21 posti, di cui 6 di dirigente superiore, quale direttore di distretto, e 15 di primo dirigente, quale

coordinatore regionale, come specificato nella tabella B allegata. In particolare, 8 posti di primo dirigente con funzione di coordinatore regionale sono recuperati utilizzando 2 posti di direttore di divisione, resisi disponibili per la soppressione di corrispondente numero di divisioni presso l'amministrazione centrale, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, e 6 posti di primo dirigente già previsti dal quadro D della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, presso gli organi periferici.

Nella stessa tabella B è stato inoltre inserito un posto nella qualifica di dirigente generale con la funzione di direttore generale per l'economia montana e per le foreste nonché di capo del Corpo forestale dello Stato, posto già contenuto nel contingente di qualifica di dirigente generale al quadro A della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972. Tale norma è necessaria per assicurare completa omogeneità tra tutto il personale del Corpo, conferendo allo stesso maggiore unitarietà. La modifica di cui alla tabella B non comporta alcun onere finanziario.

I commi 1 e 3 dell'articolo 2 dettano norme rispettivamente di primo inquadramento nel nuovo grado di maresciallo del personale che riveste i gradi di maresciallo ordinario o maresciallo capo e di collegamento con la precedente normativa.

Il comma 2 estende per l'avanzamento al grado di maresciallo la normativa vigente per i sovrintendenti principali della Polizia di Stato.

Il comma 4 prevede per la nomina a vice brigadiere l'accesso a concorsi riservati a guardie, guardie scelte, appuntati e appuntati scelti in possesso di determinata anzianità, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato.

Con il comma 5 si estende, per ragioni equitative, al personale sottufficiali e

guardie del Corpo forestale dello Stato in possesso dei prescritti titoli di laurea la normativa prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato, prevedendo una riserva di un quinto dei posti disponibili nei concorsi per la qualifica funzionale iniziale degli ufficiali forestali.

L'articolo 3 prevede l'estensione al personale del Corpo forestale dello Stato della normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, al fine di soddisfare l'esigenza di rendere esplicita la non applicabilità ad esso (Corpo di polizia militarmente organizzato) delle disposizioni (articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) relative all'assunzione tramite ufficio di collocamento del personale per il quale l'ordinamento richiede il requisito della scuola dell'obbligo. Con lo stesso comma si prevede anche la non applicabilità al personale del Corpo forestale dello Stato della legge 31 maggio 1975, n. 205, relativa ai premi di ferma e rafferma, in analogia a quanto previsto per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

L'onere complessivo a regime è di lire 60 miliardi di cui 50,9 per le spese relative al personale e 9,1 per acquisti di beni e servizi.

La spesa per il triennio 1990-1992 è così ripartita:

per il 1990 lire 10 miliardi, di cui lire 579.263.000 per acquisti di beni e servizi;

per il 1991 lire 30 miliardi, di cui lire 10.086.379.000 per acquisti di beni e servizi;

per il 1992 lire 40 miliardi, di cui lire 10.548.615.000 per acquisti di beni e servizi.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

Con l'articolato in riferimento si provvede all'ampliamento, in un quadriennio, di 1.800 unità nel ruolo sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato in ragione di 400 unità al 1° gennaio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

Si provvede altresì, sempre nel quadriennio, alla rideterminazione proporzionale dei contingenti dei vari gradi dei sottufficiali secondo la progressione indicata nella tabella A allegata all'articolato, sulla base dei criteri contenuti negli articoli 1 e 2 dello schema, dettagliatamente illustrati nella relazione di accompagnamento.

Gli oneri sono costituiti da spese per personale, derivanti sia dalle nuove assunzioni che dalle promozioni nei gradi superiori, nonché da spese per acquisti di beni e servizi conseguenti sia agli oneri per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei nuovi assunti, sia per l'attivazione dei comandi stazione forestali attualmente chiusi per mancanza di personale (115). Una parte degli oneri per acquisti di beni e servizi è destinata all'attivazione dei sei distretti forestali e di quindici coordinamenti regionali del Corpo forestale dello Stato.

Gli oneri sono dettagliatamente illustrati nei prospetti che seguono.

Si fa presente al riguardo che gli oneri del personale sono stati calcolati sulle spettanze determinate ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, che ha approvato, integrato ed esteso al Corpo forestale dello Stato il contratto della Polizia di Stato come previsto dall'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si evidenzia inoltre che il calcolo annuale dell'onere di spesa per l'assunzione di personale relativamente ai vari contingenti, fatta eccezione del primo di 400 unità per il quale si usufruisce della preesistente graduatoria degli idonei, è effettuato tenendo conto sia dei tempi tecnici necessari per bandire i concorsi ed espletarne le conseguenti procedure, sia della ricettività della Scuola per la frequenza del prescritto corso di formazione della durata di mesi cinque.

Gli oneri per acquisti di beni e servizi sono stati previsti sulla base del reale fabbisogno nei vari capitoli di spesa dell'apposita categoria IV del bilancio di previsione della spesa relativa al Corpo forestale dello Stato. In particolare si precisa che l'onere relativo all'equipaggiamento ed armamento delle 1.800 nuove unità per mo-

tivi tecnici grava nel 1991 e 1992 rispettivamente per 1.050 e 750 unità.

Si osserva infine che l'attribuzione dei posti di dirigenza periferica non dovrebbe comportare alcuna spesa, godendo già il personale destinatario del trattamento economico dirigenziale ai sensi del ventiduesimo e ventitreesimo comma dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981. Si è comunque previsto l'onere per tredici promozioni a primo dirigente, calcolando la spesa per differenza di retribuzione tra primo dirigente ed VIII qualifica funzionale.

Come risulta dai relativi allegati, gli oneri a regime, a decorrere dal 1995, ammontano a complessivi 60 miliardi, di cui 50,9 per spese di personale e 9,1 miliardi per acquisti di beni e servizi, mentre quelli per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 sono così ripartiti:

1990:

Spese per nuove guardie .....	7.995.271.000
promozioni .....	1.425.466.000
acquisto beni e servizi .....	579.263.000
	<hr/>
Totale ...	10.000.000.000
	<hr/> <hr/>

1991:

spese per nuove guardie:

oneri a regime 1990 .....	10.628.705.000	
ciclo 1991 .....	7.536.924.000	
	<hr/>	18.165.629.000

promozioni:

oneri a regime 1990 .....	1.474.861.000	
ciclo 1991 .....	273.131.000	
	<hr/>	1.747.992.000

acquisto beni e servizi .....	10.086.379.000
	<hr/>

Totale ...	30.000.000.000
	<hr/> <hr/>

1992:

spese per nuove guardie:

oneri a regime 1990 .....	10.628.705.000	
oneri a regime 1991 .....	9.300.117.000	
ciclo 1992 .....	7.536.924.000	
	<hr/>	27.465.746.000

---



---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

## promozioni:

oneri a regime 1990 .....	1.474.861.000	
oneri a regime 1991 .....	343.164.000	
ciclo 1992 .....	167.614.000	
	<hr/>	1.985.639.000

beni e servizi ..... 10.548.615.000

Totale ... 

---

---

 40.000.000.000

## 1993:

## spese per nuove guardie:

oneri a regime 1990 .....	10.628.705.000	
oneri a regime 1991 .....	9.300.117.000	
oneri a regime 1992 .....	9.300.117.000	
ciclo 1993 .....	7.536.924.000	
	<hr/>	36.765.863.000

## promozioni:

oneri a regime 1990 .....	1.474.861.000	
oneri a regime 1991 .....	343.164.000	
oneri a regime 1992 .....	295.387.000	
ciclo 1993 .....	401.896.000	
	<hr/>	2.515.308.000

beni e servizi ..... 9.115.815.000

Totale ... 

---

---

 48.396.986.000

## 1994:

## spese per nuove guardie:

oneri a regime 1990 .....	10.628.705.000	
oneri a regime 1991 .....	9.300.117.000	
oneri a regime 1992 .....	9.300.117.000	
oneri a regime 1993 .....	9.300.117.000	
ciclo 1994 .....	7.269.555.000	
	<hr/>	45.798.611.000

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

---

## promozioni:

oneri a regime 1990 .....	1.474.861.000	
oneri a regime 1991 .....	343.164.000	
oneri a regime 1992 .....	295.387.000	
oneri a regime 1993 .....	768.476.000	
ciclo 1994 .....	57.118.000	
	<hr/>	2.939.006.000

beni e servizi ..... 9.115.815.000

Totale ... 57.853.432.000

---

---

## 1995:

## spese per nuove guardie:

oneri a regime 1990 .....	10.628.705.000	
oneri a regime 1991 .....	9.300.117.000	
oneri a regime 1992 .....	9.300.117.000	
oneri a regime 1993 .....	9.300.117.000	
oneri a regime 1994 .....	9.300.117.000	
	<hr/>	47.829.173.000

## spese per promozioni:

oneri a regime 1990 .....	1.474.861.000	
oneri a regime 1991 .....	343.164.000	
oneri a regime 1992 .....	295.387.000	
oneri a regime 1993 .....	768.476.000	
oneri a regime 1994 .....	114.235.000	
	<hr/>	2.996.123.000

beni e servizi ..... 9.115.815.000

Totale ... 59.941.111.000

in cifra tonda ... 60.000.000.000

---

---

## ALLEGATO A.

DIMOSTRAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUALI  
DELLE SPESE PER IL PERSONALE

A) SPESA MENSILE PER UN ALLIEVO GUARDIA .....	697.000
Contributi assistenziali 9,60 per cento a carico dello Stato .....	66.912
	<hr/>
Totale ...	763.912
	<hr/> <hr/>
B) SPESA ANNUA PER UNA GUARDIA:	
Stipendio .....	6.581.000
Indennità integrativa speciale .....	10.062.468
Indennità pensionabile .....	3.816.000
Maggiorazione autonoma .....	130.000
Indennità presenza (26 × 11 = giorni 286) .....	486.200
Tredicesima mensilità .....	1.667.389
104 ore straordinario fisso (10.814 × 104) .....	1.124.656
	<hr/>
	23.867.713
Contributi assistenziali .....	2.291.300
Contributi previdenziali .....	412.950
	<hr/>
Totale ...	26.571.963
	<hr/> <hr/>
C) SPESA ANNUA PER UNITÀ PER PROMOZIONE:	
<i>A vice brigadiere:</i>	
Scatto di grado .....	224.308
Tredicesima mensilità .....	18.692
	<hr/>
	243.000
Contributi assistenziali .....	23.328
Contributi previdenziali .....	13.802
	<hr/>
Totale ...	280.130
	<hr/> <hr/>

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

*A brigadiere:*

Scatto di grado .....	224.308
Indennità pensionabile .....	288.000
Tredicesima mensilità .....	42.692
	<hr/>
	555.000
Contributi assistenziali .....	53.280
Contributi previdenziali .....	13.802
	<hr/>
Totale ...	622.082
	<hr/> <hr/>

*A maresciallo:*

Scatto di grado .....	224.308
Indennità pensionabile .....	288.000
Maggiorazione autonoma .....	91.000
Importo aggiuntivo .....	310.000
Tredicesima mensilità .....	76.109
	<hr/>
	989.417
Contributi assistenziali .....	94.984
Contributi previdenziali .....	38.477
	<hr/>
Totale ...	1.122.878
	<hr/> <hr/>

*A maresciallo maggiore:*

Stipendio .....	1.000.000
Indennità pensionabile .....	288.000
Maggiorazione autonoma .....	13.000
Indennità integrativa speciale .....	45.324
Tredicesima mensilità .....	112.193
Straordinario (690 = 104) .....	71.760
	<hr/>
	1.530.277
A dedurre importo aggiuntivo .....	— 310.000
	<hr/>
	1.220.277
Contributi assistenziali .....	117.147
Contributi previdenziali .....	47.514
	<hr/>
Totale ...	1.384.938
	<hr/> <hr/>

---

---

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

---

*A maresciallo maggiore scelto:*

Scatto di grado .....	298.461
Tredicesima mensilità .....	24.871
	<hr/>
	323.332
Contributi assistenziali .....	31.040
Contributi previdenziali .....	18.365
	<hr/>
Totale ...	372.737
	<hr/> <hr/>

*A primo dirigente:*

Stipendio .....	8.119.378
Indennità pensionabile .....	360.000
Autonoma maggiorazione .....	210.000
Tredicesima mensilità .....	724.115
	<hr/>
	9.413.493
Contributi assistenziali .....	903.695
Contributi previdenziali .....	512.534
	<hr/>
Totale ...	10.829.722
	<hr/> <hr/>

## ALLEGATO B.

*Dimostrazione degli oneri per acquisto beni e servizi conseguenti all'aumento di organico di 1800 unità nonché all'attivazione dei 115 comandi stazione, attualmente chiusi, dei distretti e coordinamenti forestali.*

Le spese evidenziate sono quelle relative al vestiario, casermaggio, equipaggiamento ed armamento di 1800 unità, al funzionamento degli uffici suddetti ed agli acquisti necessari, agli oneri conseguenti per gli affitti passivi, per il pagamento delle spese telefoniche, per l'acquisto, l'esercizio e la manutenzione degli automezzi, per la corresponsione delle indennità di missione e di prima sistemazione e per gli oneri derivanti dalla legge n.100 del 1987, per la gestione delle mense obbligatorie di servizio in relazione ai corsi allievi guardie e per i previsti sottufficiali istruttori o impiegati in particolari servizi.

In particolare l'onere è stato ripartito anche per motivi organizzativi e funzionali nel triennio secondo il piano che segue:

	Lire
<i>1990:</i>	
Capitolo 4007:	
Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti .....	200.000.000
Capitolo 4056:	
Gestione mense obbligatorie di servizio .....	379.263.000
	<hr/>
	579.263.000
	<hr/> <hr/>
 <i>1991:</i>	
Capitolo 4005:	
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale .....	250.000.000
Capitolo 4007:	
Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti .....	2.000.000.000

Segue: ALLEGATO B.

	Lire
	—
Capitolo 4040:	
Spese telefoniche .....	55.500.000
Capitolo 4044:	
Fitto di locali ed oneri accessori .....	1.500.000.000
Capitolo 4045:	
Spese per il funzionamento delle Scuole e degli Uffici, compresa la manutenzione ed il rinnovamento dei mobili e la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti .....	2.000.000.000
Capitolo 4046:	
Acquisto, manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto .....	1.000.000.000
Capitolo 4047:	
Spese per corredo, equipaggiamento, armamento e casermaggio di 1050 nuovi allievi .....	2.100.000.000
Capitolo 4056:	
Gestione mense obbligatorie di servizio .....	1.180.879.000
	<hr/>
	10.086.379.000
	<hr/> <hr/>
1992:	
Capitolo 4005 .....	250.000.000
Capitolo 4007 .....	2.000.000.000
Capitolo 4040 .....	55.500.000
Capitolo 4044 .....	2.500.000.000
Capitolo 4045 .....	2.243.115.000
Capitolo 4046 .....	1.000.000.000
Capitolo 4047:	
Spese per corredo, equipaggiamento, armamento e casermaggio di 750 nuovi allievi .....	1.500.000.000

Segue: ALLEGATO B.

Lire

Capitolo 4056 .....	1.000.000.000
	<hr/>
	10.548.615.000
	<hr/> <hr/>

*Oneri per beni e servizi a regime:*

Capitolo 4005 .....	250.000.000
Capitolo 4007 .....	2.085.315.000
Capitolo 4040 .....	55.500.000
Capitolo 4044 .....	2.610.000.000
Capitolo 4045 .....	2.420.000.000
Capitolo 4046 .....	1.000.000.000
Capitolo 4056 .....	695.000.000
	<hr/>
	9.115.815.000
	<hr/> <hr/>

## ALLEGATO C.

*Dimostrazione degli oneri globali per il personale  
e acquisti nel quinquennio ed a regime.**Oneri a regime:*

Spese per assunzione di 1.800 guardie .....	47.829.173.000
Spesa per promozioni .....	2.996.123.000
Spesa per beni e servizi .....	9.115.815.000
	<hr/>
	59.941.111.000
ed in cifra tonda ...	60.000.000.000
	<hr/> <hr/>

*Spese per variazioni anno 1990:*

a) Spesa per 5 mesi per 400 allievi guardie (400 × 763.912 × 5) .....	1.527.824.000
b) Spesa per 1 mese per 350 allievi guardie (350 × 763.912 × 1) .....	267.369.000
c) Spesa per 7 mesi per 400 guardie (400 × 26.571.763 × 7/12) .....	6.200.078.000
d) Spesa per promozioni a vicebrigadiere per 6 mesi (350 × 280.130 × 6/12) ....	49.023.000
e) Spesa per promozioni a ma- resciallo (779 × 1.122.878) ..	874.722.000
f) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore (362 × 1.384.938) .....	501.348.000
g) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore scel- to (2 × 372.737 × 6/12) ....	373.000
	<hr/>
	1.425.466.000
	<hr/>
	9.420.737.000
Spesa per beni e servizi .....	579.263.000
	<hr/>
Totale ...	10.000.000.000
	<hr/> <hr/>

Segue: ALLEGATO C.

Anno 1991:

Oneri a regime anno 1990:

Spesa per 40 guardie (400 × 26.571.763) .....	10.628.705.000	
Spesa per promozioni .....	1.474.861.000	
		12.103.566.000

Spesa per variazioni anno 1991:

a) Spesa per 4 mesi per 350 allievi guardie (350 × 763.912 × 4) .....		1.069.477.000
b) Spesa per 1 mese per 350 allievi guardie (inizio 1/12/91) (350 × 763.912) .....		267.369.000
c) Spesa per 8 mesi per 350 guardie (350 × 26.571.763 × 8/12) .....		6.200.078.000
d) Spesa per promozioni a vicebrigadiere per 6 mesi (500 × 280.130 × 6/12) .....	70.033.000	
e) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore (24 × 1.384.938) .....	33.239.000	
f) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore sc. (78 × 372.737) .....	29.073.000	
g) Spesa per promozioni a I Dirigente (13 × 10.829.722) .....	140.786.000	
		273.131.000

		7.810.055.000
Oneri a regime anno 1990 .....		12.103.566.000
		19.913.621.000
Spesa per beni e servizi .....		10.086.379.000
		30.000.000.000
Totale ...		30.000.000.000

Segue: ALLEGATO C.

Anno 1992:

Oneri a regime anni precedenti:

Anno 1990 .....		12.103.566.000
Anno 1991:		
Spesa per 350 guardie × 26.571.763 .....	9.300.117.000	
Spesa per promozioni .....	343.164.000	
		<u>9.643.281.000</u>
		<u>21.746.847.000</u>

Spesa per variazioni anno 1992:

a) Spesa per 4 mesi per 350 allievi guardie (350 × 763.912 × 4) .....		1.069.477.000
b) Spesa per 1 mese per 350 allievi guardie (inizio 1/12/92) (350 × 763.912) .....		267.369.000
c) Spesa per 8 mesi per 350 guardie (350 × 26.571.763 × 8/12) .....		6.200.078.000
d) Spesa per promozioni a vicebrigadiere per 6 mesi (135 × 280.130 × 6/12) .....	18.909.000	
e) Spesa per promozioni a brigadiere per 6 mesi (350 × 622.082 × 6/12) .....	108.864.000	
f) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore (25 × 1.384.938) .....	34.623.000	
g) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore sc. (14 × 372.737) .....	5.218.000	
		<u>167.614.000</u>
		<u>7.704.538.000</u>
Oneri a regime anni 1990, 1991 .....		21.746.847.000
		<u>29.451.385.000</u>
Spesa per beni e servizi .....		10.548.615.000
		<u>40.000.000.000</u>
	Totale ...	<u>40.000.000.000</u>

Segue: ALLEGATO C.

Anno 1993:

*Oneri a regime anni precedenti:*

Anno 1990 .....		12.103.566.000
Anno 1991 .....		9.643.281.000
Anno 1992:		
Spesa per 350 guardie (350 × 26.571.763) .....	9.300.117.000	
Spesa per promozioni .....	295.387.000	
		<u>9.595.504.000</u>
	Totale ...	<u><u>31.342.351.000</u></u>

*Spesa per variazioni anno 1993:*

a) Spesa per 4 mesi per 350 allievi guardie (350 × 763.912 × 4) .....		1.069.477.000
b) Spesa per 1 mese per 350 allievi guardie (inizio 1/12/93) (350 × 763.912) .....		267.369.000
c) Spesa per 8 mesi per 350 guardie (350 × 26.571.763 × 8/12) .....		6.200.078.000
d) Spesa per promozioni a vicebrigadiere per 6 mesi (136 × 280.130 × 6/12) .....	19.049.000	
e) Spesa per promozioni a brigadiere per 6 mesi (500 × 622.082 × 6/12) .....	155.520.000	
f) Spesa per promozioni a maresciallo per 6 mesi (342 × 1.122.878 × 6/12) ...	192.012.000	
g) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore (22 × 1.384.938) .....	30.469.000	
h) Spesa per promozioni a maresciallo maggiore sc. (13 × 372.737) .....	4.846.000	
		<u>401.896.000</u>
		<u><u>7.938.820.000</u></u>

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Segue: ALLEGATO C.*

Oneri a regime anni 1990, 1991, 1992 .....	31.342.351.000
	<hr/>
	39.281.171.000
Spesa a regime per beni e servizi .....	9.115.815.000
	<hr/>
Totale ...	48.396.986.000
	<hr/> <hr/>

*Anno 1994:**Oneri a regime anni precedenti:*

Anno 1990 .....	12.103.566.000
Anno 1991 .....	9.643.281.000
Anno 1992 .....	9.595.504.000
<i>Anno 1993:</i>	
Spesa per 350 guardie (350 × 26.571.763) .....	9.300.117.000
Spesa per promozioni .....	768.476.000
	<hr/>
	10.068.593.000
	<hr/>
Totale ...	41.410.944.000
Spesa a regime per beni e servizi .....	9.115.815.000
	<hr/>
Totale ...	50.526.759.000

*Spesa per variazioni anno 1994:*

a) Spesa per 4 mesi per 350 allievi guardie (350 × 763.912 × 4) .....	1.069.477.000
b) Spesa per 8 mesi per 350 guardie (350 × 26.571.763 × 8/12) .....	6.200.078.000
c) Spesa per promozioni a vicebrigadiere per 6 mesi (108 × 280.130 × 6/12) .....	15.127.000
d) Spesa per promozioni a brigadiere per 6 mesi (135 × 622.082 × 6/12) .....	41.991.000
	<hr/>
	57.118.000
	<hr/>
	7.326.673.000

Segue: ALLEGATO C.

Oneri a regime anni 1990, 1991, 1992, 1993 .....	41.410.944.000
	<hr/>
	48.737.617.000
Spesa a regime per beni e servizi .....	9.115.815.000
	<hr/>
Totale ...	57.853.432.000
	<hr/> <hr/>

Anno 1995:

*Oneri anni precedenti:*

Anno 1990 .....	12.103.566.000
Anno 1991 .....	9.643.281.000
Anno 1992 .....	9.595.504.000
Anno 1993 .....	10.068.593.000
Anno 1994:	
Spesa per 350 guardie (350 × 26.571.763 .....	9.300.117.000
Spesa per promozioni .....	114.235.000
	<hr/>
	9.414.352.000
	<hr/>
	50.825.296.000
Spesa a regime per beni e servizi .....	9.115.815.000
	<hr/>
Totale ...	59.941.111.000
in cifra tonda ...	60.000.000.000
	<hr/> <hr/>

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dall'allegata tabella A che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unità alla data del 1° gennaio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella *Gazzetta ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 46, del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni i posti d'organico vacanti al 1° gennaio 1990 si intendono disponibili al 31 dicembre 1989.

2. Il quadro D della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dall'allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione delle sedi dei distretti e dei coordinamenti regionali del Corpo forestale dello Stato.

### ART. 2.

1. Il personale che, alla data del 31 dicembre 1989, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, in quello di maresciallo con anzianità di grado decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.

2. Per l'avanzamento al grado di maresciallo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti al grado di maresciallo.

4. Per la nomina a vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato si applica l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 20 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, intendendosi sostituite le qualifiche della Polizia di Stato con i corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato e l'indicazione del Ministro dell'interno con quella del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 la copertura dei posti si realizza, rispettivamente, per contingenti di 350, 500, 135, 136 e 108 unità.

5. Ai sottufficiali e gradi inferiori del Corpo forestale dello Stato si applicano, per la partecipazione ai concorsi nella qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, le norme di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

#### ART. 3.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e al comma 2 dell'articolo 28 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992,

ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 579.263.000 per l'anno 1990, a lire 10.086.379.000 per l'anno 1991 ed a lire 10.548.615.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A  
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE  
DELLO STATO — PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

	1° gennaio 1990	1° dicembre 1990	1° dicembre 1991	1° dicembre 1992	1° dicembre 1993
Maresciallo maggiore (a)	539	562	586	611	633
Maresciallo .....	—	—	—	—	—
Brigadiere .....	1.952	2.064	2.175	2.286	2.397
Vice Brigadiere .....	—	—	—	—	—
Appuntato scelto .....	—	—	—	—	—
Appuntato .....	3.950	4.165	4.380	4.594	4.811
Guardia scelta .....	—	—	—	—	—
Guardia-All. Guardia .....	—	—	—	—	—
<b>Totale ...</b>	<b>6.441</b>	<b>6.791</b>	<b>7.141</b>	<b>7.491</b>	<b>7.841</b>
<p>(a) di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di « scelto » ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.</p>					

TABELLA B  
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

**QUADRO B — DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (UFFICIALI)  
PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA**

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di qualifica
C	Dirigente generale .....	1 (a)	Direttore Generale - Capo del Corpo forestale dello Stato .....	1 (a)
D	Dirigente superiore .....	13	Presidente di sezione del consiglio superiore dell'agricoltura .....	1
			Vice direttore generale .....	1
			Ispettore generale o Consigliere ministeriale aggiunto .....	4
			Direttore di distretto .....	6
			Direttore scuola allievi sottufficiali e guardie forestali .....	1
E	Primo dirigente .....	40	Direttore di divisione presso l'Amministrazione centrale .....	15
			Ispettore capo o Vice consigliere ministeriale .....	4
			Coordinatore regionale .....	15
			Capo reparto scuola allievi sottufficiali e guardie forestali .....	6
		54		

(a) già contenuto nel quadro A della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.